

**BOZZE DI STAMPA**

**5 aprile 2023**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (636)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 01**

#### **01.1**

MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026".».*

---

#### **01.2**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

### **01.3**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "alla data 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2023"».*

---

### **01.4**

MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, dopo le parole: «30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: «e le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro"».*

---

### **01.5**

MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, dopo le parole: «30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: «e le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "35.000 euro"».*

---

### **01.6**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non superiore a 15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 35.000 euro"».*

---

### **01.7**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G01.1

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

per rilanciare il comparto produttivo edilizio, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «*Superbonus*», con un'aliquota di detrazione del 110 per cento, ed altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici. In particolare, sulle agevolazioni fiscali viene concessa la possibilità per il titolare che realizza gli interventi di poter optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

in seguito all'adozione di questi nuovi strumenti, il legislatore è intervenuto con diverse modifiche normative al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni, incrementare gli strumenti di controllo preventivo e contenere i prezzi degli interventi. Con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il meccanismo delle agevolazioni fiscali viene inoltre potenziato ulteriormente rendendo strutturale la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024;

l'adozione di questa norma aveva garantito ai soggetti coinvolti, sia ai proprietari di immobili che alle imprese, la certezza di un periodo ben definito, fino al dicembre 2024, di una serie di agevolazioni sul quale programmare lavori e gli investimenti per la realizzazione degli interventi;

la disciplina delle agevolazioni fiscali dei cosiddetti *bonus* si afferma in Italia già nel 1998. Nate con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero nell'edilizia, sono poi stati riconosciuti dal legislatore come strumenti anticongiunturale e di stimolo al risparmio energetico attraverso interventi per l'efficienza energetica. Poi, hanno assunto anche un ruolo nell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio considerato il carattere di fragilità e di vulnerabilità del nostro territorio. Negli anni, pertanto, attraverso il meccanismo

delle agevolazioni fiscali è stata riconosciuta per ogni intervento la possibilità di detrarre dal 36 per cento fino all'85 per cento dell'importo ed alcune facoltà di cessione del credito;

molti interventi che precedentemente venivano realizzati senza l'utilizzo delle agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e degli sconti in fattura, vengono assorbiti tra i lavori incentivati così stimolando fortemente la realizzazione di numerosi interventi rispetto agli anni precedenti e offrendo alle famiglie di ottenere

una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefici ambientali, economici e sociali;

rilevato che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, viene introdotto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la decisione ha comportato lo stallo per l'intero settore edilizio, oltre a creare disagio per i proprietari che avevano pianificato la realizzazione degli interventi e un rallentamento degli ordinativi alla filiera produttiva coinvolta;

una scelta politica razionale da parte del legislatore rispetto al quadro degli investimenti attivati grazie agli strumenti di sostegno per gli incentivi fiscali avrebbe dovuto quantomeno garantire il funzionamento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cosiddetti *win win* per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;

dal *dossier* n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il *dossier*, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi di euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;

in particolare, per numerose tipologie di interventi le agevolazioni fiscali vengono qualificate come uno strumento «*win win*», essendo il risul-

tato una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Essendo il saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo, il vantaggio è sia per il proprietario che realizza l'intervento stimolato dall'agevolazione che per lo Stato al quale ritornano maggiori benefici;

in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;

secondo i risultati dell'indagine dello IUAV di Venezia per l'Osservatorio Rebuild, pubblicata il 27 marzo sul *Sole 24 Ore*, l'incremento della classe energetica comporta un incremento del valore della casa dal 15 al 40 per cento;

tenuto conto che:

il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD - cosiddetta Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033;

il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici, a cui corrispondono circa 35 milioni di unità immobiliari. Di questi 12 milioni, circa il 35 per cento è in classe G e il 25 per cento in classe F, ovvero le due classi che definiscono gli immobili con le peggiori performance energetiche. Secondo alcune stime dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la prima fase riguarderà al massimo 1,8 milioni di edifici, al 50 per cento condomini e il rimanente case unifamiliari;

ogni Stato membro dovrà stabilire quali saranno le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l'accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili;

gli obiettivi di efficienza energetica introdotti con la nuova Direttiva europea Case Green possono essere una grande opportunità di sviluppo e di stabilizzazione della crescita economica,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la riqualificazione de-

gli edifici, in particolare per quelle cosiddette *win win*, con la possibilità di esercitare l'opzione di sconto sul corrispettivo e sulla cessione del credito.

---

## **G01.2**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il provvedimento *de quo* interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i *bonus* cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione *tout court*, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al *sismabonus*-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

considerato che:

il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'im-

postazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

la misura agevolativa del *Superbonus* e i *bonus* ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato

approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;

*de facto*, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

valutato, altresì, che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;

lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo

stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i *bonus* edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad introdurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

---

### **G01.3**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante



demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali vigenti e predisponendo meccanismi di premialità per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico e di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti

fossili, e materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM).

---

#### **G01.4**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verifichino le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economi-

che in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica, al fine di incrementare l'*export* e sostenere il comparto industriale italiano che opera nel predetto settore.

---

## **G01.5**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione

spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati

all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di enti di ricerca.

---

## **G01.6**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per

l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al *Green Deal* e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case *green*», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, anche il ruolo svolto dai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali, soprattutto di coloro che ricoprono all'interno di queste il ruolo di *energy manager*, risulta fondamentale per creare non solo una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le PA sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico ma anche le giuste competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese,

impegna il Governo:

a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione degli edifici pubblici, nonché in percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

---

## **G01.7**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessio-

ne dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a promuovere la partecipazione da ogni livello istituzionale, delle regioni e degli enti locali, anche stimolando l'istituzione di fondi dedicati e strumenti di incentivo locali compatibilmente con il quadro finanziario locale e nazionale, al fine di garantire l'accesso agli incentivi edilizi e promuovere l'efficientamento e adeguamento sismico al livello territoriale.

---

## **G01.8**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 119, comma 9, lettera d-*bis*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone l'applicazione del cosiddetto «Superbonus 100 per cento» alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;

l'inserimento delle Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS, risponderebbe alla logica ed allo spirito della previsione normativa, in quanto tali enti hanno la precipua finalità di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari al pari delle APS e delle ONLUS cui, in alcune regioni, sono assimilate; si tratta, peraltro, di enti autonomi che non sono a carico dei bilanci degli Enti Locali;

le Aziende pubbliche di servizio alla persona, inoltre, possiedono immobili strumentali di rilevanti dimensioni ed il loro efficientamento energetico consentirebbe anche agli ospiti di ricevere un servizio di maggiore affezione anche in termini di benessere individuale degli ospiti normalmente anziani e/o disabili;

l'utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 consentirebbe investimenti altrimenti non realizzabili, così migliorando la rete di assistenza alle persone fragili cui i servizi dell'ASP si rivolgono;

impegna il Governo:

a includere le Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS.

---

## **G01.9**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che modificano la disciplina dell'esercizio delle opzioni della cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia;



l'edilizia è da sempre un settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro paese;

dalla loro introduzione i provvedimenti di agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, prima, e di efficientamento energetico, poi, hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni, permettendo al tempo stesso di riqualificare, mettere in sicurezza gli edifici e ridurre i costi energetici;

entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus;

preso atto che:

il Parlamento europeo ha recentemente approvato il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio;

l'obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta;

il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;

le case italiane infatti, pur nella media né più vecchie, né energeticamente dispendiose rispetto alle altre abitazioni europee, hanno però una differenza sostanziale nella proprietà. Gli italiani in affitto sono infatti meno di un quarto del totale, la metà rispetto ad esempio alla Germania;

la Direttiva rappresenta quindi anche una occasione per rivalutare gli immobili di proprietà e rendere maggiormente efficienti quelli pubblici;

impegna il Governo:

a procedere al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi, dando una stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi da parte di imprese, professionisti e cittadini, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure che saranno approvate in sede europea con la direttiva «case green», prevedendo che tali strumenti siano commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del Sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e delle caratteristiche del beneficiario, a

partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore.

---

## **G01.10**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'adeguata programmazione finanziaria degli stanziamenti utile alla stabilizzazione dei *bonus* edilizi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse oggetto di pro-

grammazione europea, tenendo altresì conto degli effetti positivi indotti dagli investimenti alla luce dei risultati già conseguiti negli anni 2021 e 2022.

---

## **G01.11**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad individuare una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con il perseguimento degli ambiziosi obiettivi europei al 2030, cogliendo l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio italiano.

---

## **G01.12**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dagli interventi a maggiore impatto ambientale.

---

### **G01.13**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse.

---

## **G01.14**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

è opportuno potenziare le misure di sostegno, con particolare riferimento allo strumento del credito d'imposta, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di ampliare le possibilità di fruizione dei *bonus* edilizi introducendo, con il prossimo provvedimento utile, l'opzione alla conversione delle detrazioni in credito d'imposta direttamente in capo al titolare del beneficio fiscale e nei limiti della relativa capienza fiscale, anche al fine di garantire uniformità ed equità di accesso agli incentivi alle diverse categorie di contribuenti.

---

## **G01.15**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

rilevato che:

il provvedimento è inteso a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e «*superbonus* 110 per cento», misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche;

posto che la finalità delle misure in esame è, di fatto, quello di garantire gli strumenti più adeguati ad avviare il Paese verso una transizione energetica e verde, in linea anche con gli obiettivi dell'Europa;

in linea con tali obiettivi, nel 2018, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto «*bonus verde*», una detrazione Irpef del 36 per cento, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati (anche condomini);

la finalità del «*bonus verde*» è quella di incentivare e incoraggiare opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, introducendo in Italia un incentivo fiscale pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione di giardini, terrazzi e spazi verdi;

tale agevolazione, riconfermata per il biennio 2022-2024, ha avuto il merito di riposizionare il tema del verde come uno degli elementi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, con risultati tangibili quali l'aumento del 15 per cento del valore economico dell'immobile a cui è annesso un giardino o un impianto a verde ben curato, o l'importanza ambientale collegata alla biodiversità, all'assorbimento delle polveri sottili, alla diminuzione della temperatura, alla produzione di ossigeno, all'assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica, alla riduzione dei volumi del tal quale per ridurre trasporti e consumi di carburante;

in tale contesto, tra gli strumenti ammessi all'agevolazione restano ancora esclusi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, atti garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde che viene incentivata attra-

verso il *bonus*; si tratterebbe di robot o macchine a batteria che potrebbero rafforzare concretamente il percorso verso la transizione ecologica nonché la riduzione dei volumi per gli scarti con macchine *mulching* o biotrituratori,

impegna il Governo:

nell'ottica di confermare il «*bonus verde*» anche nei prossimi anni, implementare, attraverso futuri provvedimenti di carattere normativo, il fondo destinato a tale importante agevolazione fiscale, anche al fine di inserire tra le spese ammissibili l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, affinché si possa garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde.

---

## **G01.16**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;



per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a prorogare, con il prossimo provvedimento utile, la data del 30 settembre 2022 prevista dal comma 8-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in linea con la proroga del termine prevista dal provvedimento in esame.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "All'articolo 121 del decreto-legge" con le seguenti: "Al decreto-legge"*

*Conseguentemente:*

*- al medesimo comma, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0a) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";*

*2) al comma 8-*bis*, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;*

*- al medesimo comma, lettera a), alinea, premettere le parole: "all'articolo 121" e al capoverso «1-*quinquies*», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;*

- *sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).*

---

## **1.2**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta;"».

---

## **1.3**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## **1.4**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

## **1.5**

TURCO, CROATTI, PATUANELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-quinquies».*

---

## 1.6

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:*

«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite della capacità fiscale dell'ente.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,»*

---

## 1.7

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:*

«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento della capacità fiscale dell'ente.».

## 1.8

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «possono».*

---

## 1.9

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, possono».*

---

### **1.10**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «nei limiti della relativa capienza fiscale, possono».*

---

### **1.11**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «nei limiti del 30 per cento della relativa capienza fiscale, possono».*

---

### **1.12**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, alla lettera a), alinea, premettere le parole: «all'articolo 121,» e al capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».*

---

### **1.13**

MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera a), al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).».*

---

### **1.14**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli*

enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a),»*

---

## **1.15**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»*

---

### **1.16**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto.»*

---

### **1.17**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario.»*

---

### **1.18**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, senza facoltà di ulteriore cessione.»*

---

### **1.19**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023.»*

---

## **1.20**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023 ove compatibili con la relativa capacità fiscale.»*

---

## **1.21**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il termine di entrata in vigore della presente disposizione.»*

---

## **1.22**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione.»*

---

## **1.23**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, ove compatibili con la relativa capacità finanziaria e fiscale.»*

---

### **1.24**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, nel limite del 30 per cento della relativa capacità fiscale.»*

---

### **1.25**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore degli enti locali e dei relativi enti strumentali, ove autorizzate dagli enti locali che ne esercitano il controllo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica locale.»*

---

### **1.100**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «1° gennaio 2028» con le seguenti: «1° gennaio 2024».*

---

### **1.26**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relaziona mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione.»*

---

### **1.27**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», lettera h), dopo le parole: «241 del 1997» aggiungere le seguenti: «, e dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,*



abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».

---

## **1.28**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6-ter» aggiungere il seguente:*

«6-ter.1. Qualora, successivamente al deposito della CILAS, risulti l'iscrizione nel registro degli indagati di uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1, possono richiedere all'Amministrazione finanziaria la cancellazione dei crediti fiscali presenti nei casseti fiscali per la parte di lavori asseverati e non realizzata alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti. A seguito della cancellazione, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, spetta nella misura del 110 per cento.»

---

## **1.29**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente: "7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."».

---

### 1.30

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 20 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

---

### 1.31

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'ac-

cettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 15 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### **1.150**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al medesimo comma e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.32

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 7 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.33

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'ac-

cettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### **1.34**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

### 1.35

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### 1.36

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'ac-

cettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

---

### **1.37**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

**1.38**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (Abi), le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi volto a favorire la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese. Nell'ambito del protocollo sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente.».

---

**1.39**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e Abi al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.».

---

**1.40**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973"».

---



## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

in particolare l'articolo 1 reca Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali misure avranno un impatto rilevante su tutto il settore e gli operatori coinvolti,

impegna il Governo:

a prevedere, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevare le criticità nonché promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.

---

## G1.2

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus*

e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia stipuli, nel più breve tempo possibile, un protocollo d'intesa con l'ABI, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi al fine di rilanciare la collaborazione tra le banche, confidi e le imprese e migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese;

a stabilire, nell'ambito del protocollo suddetto, le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare che deriva dalle nuove disposizioni.

---

### **G1.3**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo

sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus* e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze monitori l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relazioni mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione in premessa.

## G1.4

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

considerato che:

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

con le modifiche apportate in corso di conversione, sono state riammesse all'utilizzo della cessione e dello sconto in fattura le opere di abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione di pedane di accesso, installazione di ascensori nei condomini e negli edifici pubblici);

considerata l'importanza di tali interventi per garantire i diritti delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro, è opportuna una stabilizzazione a regime degli interventi (programmati fino al 2025 a legislazione

vigente) nonché il rafforzamento della percentuale di spesa ammessa a detrazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a rendere strutturali i *bonus* edilizi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui anche il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura, incrementando al contempo la percentuale di spesa ammessa in detrazione.

---

## **G1.5**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

con l'articolo 2 del provvedimento in esame si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, a totale discapito e detrimento del diritto delle

persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro;

non potranno più rientrare nel meccanismo di cessione dei crediti e dello sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi non superiori a 15.000 euro, da ultimo introdotta dal decreto-legge cosiddetti Aiuti *quater*;

il decreto-legge n. 11 del 2023 avrebbe quantomeno dovuto mantenere il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura per tali interventi essendo rivolti alle fasce di contribuenti più basse,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la riattivazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito quantomeno per gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi inferiori ai 15.000 euro, al fine di garantire l'accesso agli incentivi da parte delle fasce di contribuenti a rischio incapienza e in coerenza con la delimitazione soggettiva introdotta con il decreto-legge cosiddetta Aiuti *quater*.

---

## G1.6

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi

di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi costruzioni o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei bonus ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, garantendo anche attraverso adeguate piattaforme informatiche il monitoraggio continuo



degli effetti delle misure adottate al fine di dare concreta e tempestiva soluzione alle problematiche legate al blocco dei crediti.

## **G1.7**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

la problematica dei crediti incagliati richiede l'adozione di misure preventive di controllo e di contrasto al fine di evitare, in futuro, il rischio di analoghe situazioni ai danni delle imprese;

è necessario adottare efficaci strumenti di monitoraggio dell'andamento dei crediti nonché di verifica della sussistenza in capo agli operatori dei

presupposti necessari per la fruizione dei crediti, con particolare riferimento alla capacità di assorbire i crediti acquistati,

impegna il Governo:

a introdurre sistemi di valutazione della capienza fiscale dei cessionari al fine di favorire la massima circolazione dei crediti e prevenire situazioni di incaglio conseguenti a fenomeni di ridotta capienza fiscale in capo ai cessionari.

---

## **G1.8**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

anche a fronte della moltitudine di nuove operazioni di controllo di cui la disciplina dei crediti fiscali di cui al suddetto articolo 121 ha investito l'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario dotare la stessa di nuove risorse umane e strumentali;

in considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate, già denunciata in più occasioni dal direttore dell'Agenzia, e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, sarebbe opportuno assumere iniziative per sopperire a tale emergenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche straordinari, volti a fronteggiare la cronica carenza degli organici dell'Agenzia delle entrate in misura idonea a consentirne l'espletamento delle funzioni.

---

## G1.9

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

è inoltre opportuno potenziare la leva finanziaria per individuare nuovi strumenti alternativi in grado di sostenere e stimolare gli investimenti,

impegna il Governo:

a introdurre misure finalizzate a potenziare la leva finanziaria anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il *crowdfunding* e il *direct lending* e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni *fintech*, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.

---

## **G1.10**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a introdurre strumenti di controllo e certificazione idonei a garantire la genuinità del credito spettante nell'ambito delle cessioni, al fine di agevolare la circolazione dei crediti fiscali e semplificare le procedure di controllo, riducendo il rischio di contestazioni *ex post* a carico dei cessionari, nonché il rischio di frodi e il conseguente impatto negativo sui conti pubblici.

---

## G1.11

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

in diverse occasioni, esponenti del Governo hanno dichiarato pubblicamente che dall'utilizzo dei *bonus* edilizi e dello strumento della cessione dei crediti, soprattutto con riferimento al *superbonus* 110 per cento, deriverebbe un «buco di bilancio» di oltre 120 miliardi di euro;

il presunto buco sarebbe stato alimentato anche dalle rilevanti frodi fiscali sul *superbonus* in relazione al quale, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vi sarebbero state frodi per circa 9 miliardi di euro;

inoltre, sempre secondo le dichiarazioni del Governo, banche e assicurazioni avrebbero terminato la capienza fiscale necessaria per l'acquisto dei crediti, da cui il blocco della relativa circolazione e la necessità di intervenire con il provvedimento in esame;

ritenuto che:

nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha ampiamente illustrato i dati sull'utilizzo dei crediti fiscali edilizi;

con riferimento al *superbonus*, i dati rilevati sulla Piattaforma al 1° marzo 2023 indicano un ammontare complessivo dei crediti compensati in F24 pari a 61,9 miliardi di cui: 446,6 milioni per l'anno 2020, 17,53 miliardi per l'anno 2021 e 43,5 miliardi per l'anno 2022. Rispetto al totale complessivo dei crediti fiscali edilizi compensati in F24, pari a 110,8 miliardi, il *superbonus* copre una quota del 55,5 per cento;

la quota dei crediti *superbonus* acquistati da banche e assicurazioni ammonta a circa 38 miliardi con una quota media annua di compensazione dal 2023 al 2027 di circa 9 miliardi. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate vi sarebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori *bonus* edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su

base annua da parte del sistema bancario e addirittura 10,2 miliardi di euro su base annua per il settore assicurativo;

quanto, invece, alle presunte frodi fiscali, dei complessivi 9 miliardi di crediti irregolari accertati, solo il 5 per cento è riconducibile al *superbonus* (ovvero 450 milioni di euro);

in merito all'impatto finanziario dei *bonus* edilizi, il 28 febbraio 2023 è stata pubblicata la nota di Eurostat in risposta alla richiesta ufficiale di chiarimenti di Istat del 24 febbraio 2023, con riferimento alla classificazione dei crediti fiscali edilizi. Eurostat ricostruisce le interlocuzioni con Istat a partire dalla prima richiesta di giugno 2021, ove proponeva una classificazione dei crediti come non pagabili. Le interlocuzioni tra i due enti sono poi riprese nel mese di novembre 2022, con il nuovo Governo in carica; contrariamente al 2021, nell'analisi più recente Istat ha ritenuto il *Superbonus* 110 per cento un credito pagabile sin dal 2020, analogamente al *bonus* facciate. Le difficoltà di smaltimento dei crediti, che avrebbero potuto portare a una diversa classificazione, sono state ritenute da Istat «temporanee» e in via di soluzione da parte del Governo. Istat avrebbe anche affermato - si legge nel documento - la sussistenza di un «margine fiscale» delle banche tale da consentire la ripresa dell'acquisto dei crediti *superbonus* e che i casi di frode erano stati di limitate dimensioni;

le considerazioni di Istat hanno indotto Eurostat a confermare la classificazione del *superbonus* (e del *bonus* facciate) come pagabile per le annualità 2020, 2021 e 2022. Non sono stati considerati pagabili i crediti relativi ai restanti *bonus* edilizi in considerazione del minore grado di utilizzo rispetto alla detrazione, nonostante le caratteristiche analoghe agli altri crediti;

con riferimento all'anno 2023, invece, Eurostat ipotizza una diversa classificazione dei crediti alla luce delle recenti modifiche introdotte e rappresentate da Istat. Inoltre, Eurostat evidenzia anche una possibile riclassificazione in futuro dei crediti delle annualità pregresse in considerazione delle perdite che verranno registrate nei prossimi mesi;

emerge, dunque, un quadro alquanto incerto e in costante evoluzione in merito alla classificazione dei crediti fiscali e all'impatto finanziario, oltre che una narrazione distante da quella rappresentata dal Governo e disallineata rispetto alle decisioni da ultimo adottate;

già nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, Eurostat aveva precisato che non sussiste alcun impatto sul debito in conseguenza dell'utilizzo del credito d'imposta e dello strumento della cessione dei crediti. Quanto al deficit, ciò che rivela è esclusivamente il momento temporale di registra-

zione dell'effetto finanziario restando invariato l'impatto complessivo delle misure;

al contrario, la trasformazione del credito fiscale in altra natura, come nel caso di conversione in titoli di Stato (possibilità introdotta dal Governo con le modifiche approvate in sede referente), determina la formazione di debito pubblico;

più di recente, il direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, nel corso della audizione in commissione Finanze del Senato sui crediti d'imposta, ha evidenziato che le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso ai crediti edilizi non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht salvo il caso di modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale della natura di credito fiscale;

la modifica introdotta durante i lavori in commissione non è stata accompagnata dalla relazione tecnica e non sono stati forniti i chiarimenti richiesti sul complesso del provvedimento;

al riguardo, con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, il servizio bilancio ha rilevato che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica: «Infatti - si legge nel documento - essa da un lato appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti "non pagabili" anziché come crediti "pagabili", evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025)»;

con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34/20203 e al conseguente impatto in termini di debito pubblico, il servizio bilancio rileva inoltre che «il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in

uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese»,

impegna il Governo:

a informare celermente le Camere in merito all'impatto finanziario, in termini di indebitamento netto e debito pubblico, conseguente all'utilizzo dei crediti fiscali edilizi, con particolare riguardo al superbonus, e alle disposizioni di cui al provvedimento in esame.

---

## **G1.12**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, introduce il comma 1-*quinquies*,

la nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico;

con riferimento a tale divieto, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico;

il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito;

tali effetti, come evidenziato dal servizio bilancio, sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese;



appare quindi necessario che il Governo assicuri la correttezza della ricostruzione citata, non desumibile univocamente dalla relazione tecnica allegata alla presentazione del provvedimento;

si considera altresì fondamentale, al fine di determinare l'impatto del citato divieto, che il Governo fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto stesso e del loro effettivo impatto sul debito: fino a che una simile analisi di impatto della regolamentazione non sarà definita, appare preferibile consentire alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, quantomeno nel limite della capacità fiscale dei singoli enti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di sua competenza volta a differire l'efficacia normativa del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, consentendo alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, nel limite della capacità fiscale dei singoli enti, fintantoché non sia determinato con certezza l'ordine di grandezza dell'effettivo impatto sul debito loro imputato.

---

## **G1.13**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di optare per la detrazione decennale già a decorrere dal periodo di d'imposta 2022.

---

## **G1.14**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali

per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

---

## **G1.15**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

---

## **G1.16**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di

indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure di sostegno finanziario per imprese e professionisti interessati da carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, tra cui la sospensione dei versamenti per un tempo limitato e in attesa dello sblocco dei crediti fiscali.

---

## **G1.17**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di preservare la fruizione della detrazione maturata con riferimento alla quota dell'anno 2022 eliminando la condizione ostativa prevista dalla disposizione.

---

## **G1.18**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

---

## **G1.19**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

---

## **G1.20**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;



con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare a tutto il 2023 il termine entro cui è possibile avvalersi della detrazione al 110 per cento.

---

## **G1.21**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di ces-

sione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte di una vera e propria chiusura alla circolazione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non affronta in alcun modo il tema del blocco dei crediti «incagliati» da mesi, che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese, non fornendo alcuna soluzione al problema;

l'unica misura contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità per le banche di acquistare titoli di debito pubblico attraverso l'utilizzo dei crediti fiscali, ma limitatamente a una quota del 10 per cento;

altre soluzioni avanzate, che comunque non trovano riscontro nel provvedimento, tra cui la possibilità di acquisto dei crediti da parte di una società veicolo, richiedono tempi di attuazione di almeno 6 mesi;

di contro, sussistono soluzioni, come l'estensione straordinaria della compensazione dei crediti con deleghe di versamento F24, in grado di fornire nell'immediato una risposta alla problematica dei crediti fiscali incaglia-

ti, liberando capienza fiscale e riattivando concretamente la circolazione dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte in merito allo smaltimento dei crediti fiscali incagliati e ad adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori misure in grado di dare un immediato impulso alla circolazione dei crediti fiscali, anche ricorrendo a estensioni straordinarie del meccanismo di compensazione vigente, tra cui la possibilità di compensare i crediti fiscali con i debiti risultanti dalle deleghe di versamento F24.

---

## **G1.22**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

ritenuto che:

la cessione del credito rappresenta un valido strumento di accesso agli incentivi fiscali edilizi;

oltre al settore delle costruzioni, gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono utilizzati anche in altri importanti comparti produttivi come per l'acquisto di macchinari e investimenti innovativi nell'ambito del piano transizione 4.0;

l'estensione dello strumento della cessione anche a tali incentivi rappresenta un ulteriore rafforzamento del piano transizione 4.0 e degli incentivi connessi all'innovazione tecnologica dei processi produttivi,

impegna il Governo:

a estendere e stabilizzare lo strumento della cessione del credito anche agli incentivi fiscali di cui al piano transizione 4.0.

---

## **G1.23**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e

adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

valutare gli effetti applicativi del divieto di cessione introdotto al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il divieto di cessione ai soli cessionari con capienza fiscale ridotta o che non diano adeguate garanzie di smaltimento del credito.

---

## **G1.24**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

resta una priorità da affrontare e risolvere la problematica dei crediti fiscali incagliati,

impegna il Governo:

ad incentivare gli acquisti dei crediti fiscali da parte delle partecipate MEF in considerazione della relativa capienza fiscale al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

---

## **G1.25**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti e della conseguente carenza di liquidità venutasi a creare in capo a migliaia di imprese, con l'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge cosiddetto Aiuti quater è stata introdotta la possibilità accedere a finanziamenti supportati dal rilascio della garanzia SACE;

tale possibilità è stata riservata alla categoria di imprese contraddistinte dai codici Ateco 41 e 43;

gli interventi in edilizia riconducibili al superbonus 110 per cento hanno visto la partecipazione, oltre che delle imprese, di migliaia di professionisti, anch'essi potenziali cessionari dei crediti d'imposta e dunque esposti alle difficoltà conseguenti al blocco dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare, con il primo provvedimento utile, l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche alla categoria dei professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.

---

## **G1.26**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati e ridurre il rischio di nuove situazioni di blocco dei crediti, introdurre ulteriori misure normative finalizzate a consentire il frazionamento dei crediti anche relativamente alle quote annuali in cui sono ripartiti, garantendo l'identificazione del credito mediante attribuito di un codice identificativo univoco.

---

## **G1.27**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;



considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la fruizione delle agevolazioni fiscali prevedendo, nei casi di incapienza, il trasferimento delle detrazioni fiscali ai familiari conviventi con il beneficiario originario, a partire dagli interventi relativi all'abitazione principale del nucleo familiare.

---

## **G1.28**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata dello scorso 14 dicembre 2022, con la quale si chiedeva l'ammontare dei crediti fiscali incagliati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato che l'Agenzia delle entrate, pur conoscendo l'ammontare dei crediti, «non è in grado di stabilire i motivi in base ai quali i contribuenti abbiano deciso di mantenere i crediti nella propria disponibilità, ad esempio, ai fini del successivo utilizzo in compensazione tramite modello F24, oppure se non riescano ad utilizzarli ovvero a cederli ad altri soggetti»,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei crediti fiscali con particolare riferimento alla disponibilità e modalità di utilizzo dei crediti da parte dei cessionari.

---

## **G1.29**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

i divieti introdotti nel provvedimento in esame rischiano di compromettere gravemente la programmazione degli investimenti da parte delle imprese e il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e rischio sismico in ambito nazionale;

è necessaria una programmazione di medio lungo periodo in grado di ripristinare la fiducia nei cittadini e nelle imprese in merito alla possibilità di sostenere e portare a termine gli investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare una programmazione strategica di medio-lungo periodo stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di consentire la più ampia fruizione degli incentivi, soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente, contemperando al contempo l'interesse del mercato alla programmazione degli investimenti e dando certezze sulla stabilità degli strumenti, con particolare riferimento ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.

---

### **G1.30**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;

considerato che:

durante i lavori in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento relativo all'«Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ora articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, nel quale si esplicita che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;

a tal riguardo, l'INPS da diversi anni entra nel merito dell'effettiva sussistenza dei crediti fiscali compensati con debiti contributivi, procrastinando, in conseguenza di ciò, le tempistiche per il rilascio del DURC alle imprese interessate;

ciò avviene poiché, nei casi di compensazione tra debiti e crediti facenti capo ad enti diversi, entra in funzione una procedura automatizzata secondo la quale l'ente titolare del credito versa immediatamente le somme all'ente titolare del debito - come descritto dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 101/2000 e confermato dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540 del 2023 -; una volta ricevute, da parte dell'INPS, le somme dall'Agenzia delle entrate il debito del contribuente è, di fatto, estinto;

è evidente, quindi, che sarebbe più semplice se fosse la stessa Agenzia delle entrate, titolare del credito compensato, ad agire nei confronti del contribuente per il recupero delle relative somme qualora indebitamente compensate, evitando così ulteriori dilatazioni nei tempi in capo all'istituto della previdenza sociale che, avendo già ricevuto quanto di sua spettanza, potrebbe

emettere il DURC con esito positivo in seguito all'accertata regolarità aziendale;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo a:

prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, la possibilità che le verifiche sui crediti di natura fiscale possano essere effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate, onde evitare che le imprese possano subire danni conseguenti alle dilatazioni dei tempi per il rilascio del DURC da parte dell'INPS, quali ad esempio l'impossibilità di partecipare a bandi, appalti ed affidamenti pubblici nonché il blocco nella riscossione dei crediti vantati verso i propri clienti, siano essi pubblici o privati;

a valutare in ogni caso la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per le imprese interessate dal blocco delle cessioni con conseguente carenza di liquidità.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.1

TURCO, CROATTI, PATUANELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 2.2

CROATTI, TURCO

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.*

---

### **2.3**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 giugno 2023».*

---

### **2.4**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 aprile 2023».*

---

### **2.5**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

### **2.6**

MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 luglio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il requisito di cui al comma 10-bis, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-*bis*.»

---

## 2.7

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, dopo le parole: «interventi di cui all'articolo 121, comma 2,» inserire le seguenti: «lettera d),».*

---

## 2.8

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90».*

---

## 2.9

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro.».*

---

## 2.10

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0.a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

---

## 2.11

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentamila euro. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica.»



## 2.12

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica a seguito di eventi calamitosi nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

---

## 2.13

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentacinquemila euro.»

---

## 2.14

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che

il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a quarantamila euro.»

---

## **2.15**

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica.»

---

## **2.16**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di quindici anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

---

## 2.17

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

---

## 2.18

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di dieci anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;"».

---

## **2.150**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle stesse, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 30.000 annui.».

---

## **2.151**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente abbia reddito imponibile annuo inferiore a euro 8.174.»

---

## **2.152**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimaste a carico del contribuente in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori.».

---

### **2.153**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuate dal contribuente sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in classe energetica G o F entro un ammontare massimo di euro 30.000, nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 del citato articolo 121.».

---

### **2.154**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.».

---

### **2.19**

CROATTI, TURCO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

### **2.100**

VERSACE, LOMBARDO, FREGOLENT

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 119» inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 119-ter».*

---

## 2.20

LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## 2.21

LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## 2.22

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

## 2.155

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti:*

«nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## **2.23**

CROATTI, TURCO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».*

---

## **2.24**

TURCO, CROATTI, PATUANELLI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023»;*

*c) sopprimere il comma 4.*

---

## **2.25**

CROATTI, TURCO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 giugno 2023».*

---

## **2.26**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta*

di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».

*Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».*

---

## **2.27**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».*

---

## **2.28**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.»*

---

## **2.29**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario».*

---



## 2.156

SIRONI

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni della presente lettera si applicano altresì, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di cui al periodo precedente, anche alle spese per nuovi interventi da inserirsi in via preventiva nei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente che concorrano all'adeguamento sismico e dei fabbricati e al risparmio del consumo energetico.»*

---

## 2.30

MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro.»

---

## 2.31

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.»

---

## 2.32

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato

decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.»

---

### **2.33**

MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.»

---

### **2.34**

MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.»

---

### **2.35**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

---

**2.36**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.37**

LOSACCO, MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.38**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 30 aprile 2023».*

---

**2.39**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».*

---

**2.40**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultati inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto*

del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;».

---

## **2.101**

LOMBARDO, FREGOLENT

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) risulti adottata la delibera condominiale di affidamento dei lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio degli Autoconsumi Collettivi di energia rinnovabile e delle Comunità Energetiche Rinnovabili di cui agli articoli 30, comma 2, e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;».

---

## **2.41**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).».

*Conseguentemente:*

- *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D"»;

- *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)».

---

## 2.42

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»

---

## 2.43

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.»

---

## 2.44

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro.»

---

## 2.45

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.»

---

## 2.46

MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE".».

---

## 2.47

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»

---

## 2.48

MANCA, LOSACCO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE".».

---

## 2.49

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»

---

## 2.50

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.»

---

## **2.51**

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).»

---

## **2.102**

LOMBARDO, FREGOLENT

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le cessioni dei crediti di cui al presente articolo tra persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare, possono essere usufruite in detrazione dai familiari cessionari con la medesima ripartizione in quote annuali previste per la detrazione originaria."».

---

## **2.103**

LOMBARDO, FREGOLENT

*Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le seguenti: «nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati, indipendentemente dal livello di inagibilità.»*

---



## 2.104

LOMBARDO, FREGOLENT

*Al comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».*

---

## 2.52

TURCO, CROATTI

*Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

## 2.53

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».*

---

## 2.54

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

---

## 2.55

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso «8-quinquies» con il seguente:*

*«8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e per le spese sostenute negli anni a seguire è esercitata nella dichiarazione*

dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno successivo a quello della data di spesa. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.»

---

## **2.56**

MANCA, LOSACCO

*Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso «8-quinquies» con il seguente:*

*«8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile.»*

---

## **2.57**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

## **2.58**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

---

## **2.59**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile fino ad esaurimento».*

---

## **2.60**

TURCO, CROATTI

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo».*

---

## **2.61**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «in quindici quote annuali di pari importo».*

---

## **2.62**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «entro il limite massimo di quindici quote annuali di pari importo».*

---

## **2.63**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «in dieci quote annuali di pari importo» con le seguenti: «entro il limite massimo di dieci quote annuali di pari importo».*

---

## 2.64

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «periodo d'imposta 2023» con le seguenti: «periodo d'imposta 2022»;*

*b) al terzo periodo, sostituire le parole: «periodo d'imposta 2023» con le seguenti: «periodo d'imposta 2022»;*

*c) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 2.65

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», sopprimere il secondo periodo.*

---

## 2.66

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le quote di detrazione annue non fruito possono essere fruito cumulativamente entro l'anno successivo al termine del piano di rateazione.»*

---

## 2.67

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Essa è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 per la quota eccedente la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022, indicata nella dichiarazione dei redditi.»;*

*b) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.68**

CROATTI, TURCO

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», ultimo periodo, sostituire le parole: «a condizione che» con le seguenti: «anche se».*

---

**2.69**

TURCO, CROATTI

*Al comma 3-sexies, capoverso «8-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.157**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.158**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 4 dopo le parole: «n. 63 del 2013» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 121, comma 1-quater del citato decreto legge n. 34 del 2020».*

---

**2.70**

CROATTI, TURCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»

---

## 2.71

CROATTI, TURCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»

---

## 2.72

CROATTI, TURCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.»

---

## 2.73

LOSACCO, MANCA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D".»

---

## 2.74

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.»

---

## 2.75

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità per la certificazione dei crediti fiscali, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero può avvalersi dell'Agenzia delle entrate.»

---

## 2.76

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i due anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»

---

## 2.77

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i tre anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»

---

## 2.78

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate negli anni successivi e comunque non oltre il dodicesimo anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso.»

---

## 2.79

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti



da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.»

---

## **2.80**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121.»

---

## **2.81**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non

è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

---

## 2.82

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. È consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

---

## 2.83

MANCA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona".»

---

## 2.84

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

b) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026."» .

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)»

---

## 2.85

CAMUSSO, LOSACCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G2.1

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

L'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a istituire un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

---

## **G2.2**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione,

relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando altresì di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

---

### **G2.3**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a prevedere la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte della pubblica amministrazione quantomeno nei casi di crediti di imposta di elevata affidabilità, detenuti da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

---

## G2.4

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a prevedere la possibilità per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, di procedere all'acquisto di crediti fiscali quantomeno nei casi di compatibilità con il relativo assetto finanziario e in ogni caso nei limiti della relativa capienza fiscale.

---

## **G2.5**

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;



i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando, altresì, di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

---

## **G2.6**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione

facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli IACP e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

come sottolineato in un comunicato congiunto della Cgil e Sunia, «il patrimonio di edilizia pubblica conta nel nostro Paese oltre un milione di alloggi, il 90 per cento del quale necessita di interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico»;

il 70 per cento del patrimonio pubblico è stato realizzato prima delle norme edilizie sulle caratteristiche del cemento armato e non bisogna sottovalutare che il nostro territorio è ad alto rischio sismico e climatico;

i tempi burocratici che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto affrontare non hanno consentito, a quasi tutti gli enti di gestione del patrimonio, di iniziare i lavori e il termine del Superbonus al 30 giugno 2023 rischia di lasciare incompiute molte opere, a tutto svantaggio delle famiglie che continueranno a vivere in case con classe energetica G e di conseguenza a pagare costi dei servizi energetici non sopportabili per la loro condizione economica;

il Governo sostiene di impegnarsi nella transizione ecologica e nel conseguimento di risparmi energetici ma allo stato attuale non sta intervenendo in alcun modo affinché il patrimonio edilizio pubblico sia migliorato in termini di efficienza energetica e sicurezza sismica;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale pubblico in termini di efficienza energetica e di sicurezza degli edifici ripristinando il bonus edilizio al 110 per cento esclusivamente per gli immobili di edilizia residenziale pubblica quale strumento di programmazione, rigenerazione e di riqualificazione energetica dei quartieri popolari in particolare estendendo al 31 dicembre 2026 il periodo di validità del cosiddetto Superbonus a favore degli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

---

## **G2.7**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel cosiddetto Superbonus;

in particolare la norma stabilisce che le disposizioni che impongono il divieto di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo della fruizione della detrazione, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata, ove necessario, la richiesta del titolo abilitativo e, ove non necessario, siano già iniziati i lavori;

in sede referente è stata approvata una modifica che prevede, la disapplicazione del citato divieto anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

inoltre, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ai lavori eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla

successiva alienazione o assegnazione dell'immobile nonché agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 allo scopo di ridurre il rischio sismico, il divieto di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura non si applica qualora risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi;

la modifica approvata lascerebbe esclusi dalla salvaguardia, casi di cessione dei crediti per lavori al di fuori del Superbonus per i quali alla data del 17 febbraio 2023 il committente si era già impegnato con l'impresa per i lavori, anche versando acconti, ma non era stata per varie ragioni la richiesta del titolo abilitativo comunque necessario per la tipologia di intervento;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura tutte le fattispecie di lavori effettuati al di fuori della normativa del Superbonus, anche qualora in funzione del tipo di intervento sia richiesto il titolo abilitativo, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, era stata comunque presentata richiesta del titolo abilitativo o era stato firmato un contratto con l'impresa, o erano stati versati acconti.

---

## **G2.8**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

nel riconoscere una serie di limitate e circoscritte condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina, la norma lascia la detrazione d'imposta quale unica opzione per portare avanti i nuovi interventi edilizi; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

in particolare, risultano a rischio situazioni che presentano una rilevante complessità determinata, come nel caso del comune di Biancavilla in

Sicilia, dalla presenza di un patrimonio edilizio profondamente compromesso da matrici inquinate, nel caso di specie con fluoroedenite, una fibra di amianto; senza lo strumento dello sconto in fattura o della cessione del credito, le suddette situazioni rischiano concretamente di restare incagliate in un limbo in cui è impossibile poter ristrutturare attraverso la detrazione d'imposta;

il comune di Biancavilla risulta essere l'unico caso in Europa di inquinamento ambientale per fluoroedenite (fibra di amianto) perché le case sono state costruite con il materiale del Monte Calvario, luogo in cui è presente la fluoroedenite;

il comune in commento è inoltre Sito di interesse nazionale (Zona SIN) ed è soggetto a tutta una serie di obblighi in materia di edilizia che di fatto richiedono una particolare attenzione per consentire la concreta realizzazione delle ristrutturazioni edilizie;

è assolutamente necessario garantire un percorso virtuoso della ristrutturazione che deve essere fatta in sicurezza e nella legalità, evitando ad ogni costo la creazione di discariche abusive sul territorio; infatti, per gli abitanti di Biancavilla, i costi di smaltimento per i materiali di risulta sono esorbitanti in considerazione della presenza della fluoroedenite ed, inoltre, in zona non esistono discariche per i rifiuti speciali essendo quella più vicina a Macerata;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire la condizione in cui versa il comune di Biancavilla tra le ipotesi in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina consentendo, quindi, la fruizione diretta della detrazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia.

---

## **G2.9**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (inca-pienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in pre-messa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire la pos-sibilità di continuare ad usufruire dell'opzione della cessione del credito e del-lo sconto in fattura per gli interventi sull'abitazione principale.

---

## **G2.10**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del presente provvedimento stabilisce, a partire dal 17 feb-braio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazio-ne, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di im-pianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere archi-tettoniche;

tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti de-rivanti da agevolazioni fiscali - come evidenziato anche dal Direttore gene-rale delle finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 - vi è la questione dei cosiddetti «crediti incagliati»: si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie;

in particolare in audizione è stato evidenziato come «i vari interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni siano stati essenzialmente ispirati dalla necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere una catena di cessioni che - come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria - mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta. Tale limitazione - pur necessaria per le ragioni sopra evidenziate - ha fatto emergere il problema del cessionario che, a causa della limitazione del numero delle cessioni, può trovarsi nella situazione di non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito di imposta acquistato e, contemporaneamente, a non poter più cedere il credito medesimo, perdendo, in tal modo, definitivamente una parte o una quota del credito stesso»;

in considerazione dell'eccezionalità della situazione, sarebbe opportuno traslare sulle PMI interessate dal problema dei crediti incagliati un regime simile a quello applicato alle start up innovative, le quali, come disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono assoggettabili esclusivamente ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

nello specifico, per le PMI in condizione di crisi finanziaria a causa dei crediti incagliati, si tratterebbe di ricorrere non all'applicazione delle procedure concorsuali canoniche quali fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, ma ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio applicabile agli imprenditori non fallibili;

impegna il Governo:

a escludere dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 l'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

---

## **G2.11**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detra-

zione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

L'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'ormai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, urge individuare una soluzione straordinaria per il superamento della situazione che si è venuta a determinare a seguito della indisponibilità del sistema bancario di assorbire tutti i crediti maturati scaturenti dalle operazioni di cessione e sconto connesse agli interventi di riqualificazione edilizia;

per tale ragione, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere un «acquirente pubblico di ultima istanza» nei casi in cui, pur in presenza di una massa significativa dei crediti in termini di valore assoluto, questa risulti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto;

la condizione «para-monopolistica» attribuita al sistema bancario con la previsione del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 unitamente al «deficit di capienza» delle stesse che si è rapidamente manifestato, ha fatto sorgere un atteggiamento estremamente selettivo negli acquisti, penalizzando quelli commercialmente meno appetibili, tra cui crediti detenuti da imprese sull'orlo del fallimento, da cui deriverebbe una grave crisi occupazionale nel nostro Paese;

impegna il Governo:

ad attribuire, mediante un nuovo intervento legislativo, a un soggetto di emanazione pubblica, dotato di necessaria liquidità, il ruolo di «acquirente di ultima istanza», con capacità di intervento nelle situazioni in cui i crediti non sono assorbiti dal sistema bancario, al fine di risolvere in maniera tempestiva e definitiva il problema dei crediti «incagliati».

---



## G2.12

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, l'emendamento 1.30 richiamando la disciplina in materia di versamento da parte delle banche e di Poste SpA delle somme relative agli F24 della clientela, proponeva l'introduzione di una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetta «Decreto Rilancio»), acquistati dalle banche e da Poste SpA;

la proposta emendativa, infatti, avrebbe permesso di risolvere il problema dei crediti incagliati, consentendo l'utilizzo dei crediti di imposta del citato articolo 121, da parte delle banche cessionarie e di Poste SpA, limitandone ulteriormente la circolazione in omaggio all'esigenza di contrasto alle frodi;

in particolare, l'emendamento avrebbe determinato nuova capacità fiscale per le banche e per Poste SpA, facendo salva la normativa generale in materia di cessione dei crediti di imposta prevista al citato articolo 121, prevedendo la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi

elencati al comma 2 dell'articolo 121, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere alla data di entrata in vigore della presente norma;

considerato, infine, che, secondo Eurostat (Manuale del 1° febbraio 2023), il costo dei lavori pregressi e quindi dei relativi crediti fiscali dovrebbe già essere interamente conteggiato nel deficit italiano, la modalità di compensazione con F24 della clientela rappresenterebbe solo una forma di compensazione alternativa rispetto a crediti già maturati, non essendo quindi suscettibile di impattare sul gettito erariale;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un nuovo intervento normativo volto a risolvere in via definitiva il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», consentendo alle banche e a Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

---

## **G2.13**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione per incapienza fiscale;

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori

del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito secondo parametri che tengano conto della situazione reddituale del beneficiario.

---

## **G2.14**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

in particolare, la facoltà di ripartire le quote di detrazione estendendola a dieci anni, essenziale per consentire ai soggetti non totalmente capienti di non perdere quote dell'agevolazione, è stata circoscritta alle spese sostenute nel 2022, escludendo, pertanto, proprio coloro che non potranno beneficiare in futuro delle agevolazioni in ragione del blocco dello sconto in fattura e della trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'ef-

ficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle spese sostenute negli anni successivi al 2022.

---

## **G2.15**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la facoltà di esercitare l'opzione della cessione del credito per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.

---

## G2.16

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione») e al contempo sostenendo gli obiettivi nazionali ed internazionali in materia di transizione energetica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale (obiettivi Agenda Onu, obiettivi Next Generation EU, ecc.);

secondo alcuni Rapporti sull'efficienza energetica (RAEE) l'Enea ha segnalato che il passaggio da una classe energetica E alla D comporterebbe una diminuzione dei consumi di circa il 25 per cento oltre ad una rivalutazione commerciale media dell'immobile pari circa il 10 per cento;

è altresì dimostrato che il costo per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica è minore sugli immobili residenziali più energivori a fronte del netto miglioramento consumi; in altri termini il costo dell'efficientamento energetico sarebbe inferiore per interventi sugli immobili con classe energetica bassa;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi effettuati sugli immobili con classe energetica inferiore o uguale al-

la classe «D» e a mantenere l'attuale aliquota di detrazione del Superbonus per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», riducendo al contempo l'aliquota vigente dal 90 al 50 per cento per gli immobili con attestazione di prestazione energetica superiore anche al fine di sostenere la rigenerazione e la riqualificazione energetica dei quartieri popolari dei centri urbani e la transizione energetica del nostro Paese.

---

## **G2.17**

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il ricono-

scimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che abbiano già affidato i lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

---

## **G2.18**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il comma 3-*quater* dell'articolo 2 stabilisce che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020;

il comma 8-*ter* del citato articolo 119 del decreto rilancio stabilisce al 31 dicembre 2025 la detrazione nella misura «piena» del 110 per cento delle spese sostenute per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici: una misura quest'ultima che sarebbe opportuno rinnovare per consentire ai comuni interessati dagli eventi sismici un sostegno duraturo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre il 2025 le misure previste dal comma 8-*ter* del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

## **G2.19**

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

il provvedimento esclude in particolare dalla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura gli italiani all'estero iscritti all'Aire soggetti peraltro già penalizzati dalla norma sul Superbonus introdotta nell'ultima legge di bilancio che prevede la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il proprietario adibisca ad abitazione principale l'immobile e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

in sede di esame in sede referente il rappresentante del Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che, nei limiti delle coperture esistenti e da reperirsi negli specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, estenda la platea dei beneficiari del cosiddetto Superbonus anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare, nei limiti di cui in premessa, all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia ove



i cittadini e le cittadine iscritti Aire hanno la residenza al fine di ripristinare la possibilità per i medesimi soggetti di fruire del cosiddetto Superbonus e di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

---

## **G2.20**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

il comma 3-*quinquies* dell'articolo 2, introdotto in sede di conversione, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine per la conversione del credito ceduto in detrazione decennale;

il successivo comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

ritenuto che:

le misure introdotte perseguono la finalità di evitare la perdita del beneficio fiscale nei casi di incapacienza ampliando il termine di fruizione della misura,

impegna il Governo:

a valutare l'impatto delle disposizioni e a introdurre, con i prossimi provvedimenti, misure finalizzate a estendere i termini previsti dalle norme in esame nonché introducendo strumenti a regime in grado di preservare l'utilizzo nel tempo dei crediti d'imposta, quantomeno per le fasce di contribuenti maggiormente esposte all'incapienza.

---

## G2.21

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto *Superbonus* (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-*bis* prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il *Superbonus* al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del *Superbonus* prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli IACP e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

---

## **G2.22**

CROATTI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e ad eliminare, con un prossimo provvedimento, il carattere irrevocabile dell'opzione consentendo flessibilità al contribuente in merito al riporto in avanti della detrazione entro il limite massimo di dieci anni, fermo restando il limite minimo di 5 anni.

---

## EMENDAMENTI

### 2.0.1

LOSACCO, MANCA, CAMUSSO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Acquirente unico di ultima istanza)*

1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.»

---

### 2.0.2

MANCA, CAMUSSO, LOSACCO, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)*

1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»

---

### 2.0.3

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)*

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.

2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.

3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.»

### 2.0.4

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)*

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa, nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 2.0.5

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-bis del de-

creto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.

3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.»

---

## 2.0.6

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)*

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinqüies* del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. In sede di presentazione della "comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati" alla lettera a) del comma 1-*ter* del presente articolo, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal "cessionario" al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i "cessionari", intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita Iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.

1-*septies*. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo."».

---



## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 2-*bis*

#### G2-*bis*.1

TURCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

l'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;

le azioni in poste in essere dal Governo hanno rallentato ed in parecchi casi di fatto bloccato progettazioni e lavori già in divenire causando ulteriori danni al sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la scadenza del 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, anche per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari, che hanno presentato la CILAS e la delibera condominiale entro il 25 novembre 2022.

---

## **G2-*bis*.2**

CAMUSSO, LOSACCO, MANCA, BOCCIA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premesso che:

tra il 2020 e il 2022, centinaia di famiglie hanno affidato i lavori di efficientamento energetico al *general contractor* di Treviso Gruppo Zero;

i dipendenti di Gruppo Zero Srl facevano il progetto, e appena depositata la CILAS, veniva emessa una prima fattura, spesso riferita a materiali che sarebbero serviti solo successivamente, dalle società satelliti per un primo SAL; una volta emessa, la fattura veniva trasmessa ad un asseveratore che redigeva la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando i lavori come se fossero stati eseguiti; l'asseveratore passava poi la pratica ad un consulente del lavoro che ne processava il Visto di conformità generando così i crediti che venivano poi ceduti: tutti questi passaggi venivano fatti all'insaputa dei clienti;

nell'agosto 2022 una società del Gruppo Zero ha subito un sequestro di alcuni milioni di euro tra crediti fiscali e conti correnti, e da allora si sono interrotte le attività di tutto il gruppo, bloccando l'esecuzione dei lavori e precludendo a molti committenti di rispettare il limite minimo del 30 per cento dei lavori eseguiti entro fine settembre 2022;

centinaia di soggetti si trovano nella situazione di avere il cassetto fiscale movimentato a causa di crediti che non avrebbero avuto ragion d'essere, con lavori incompleti se non appena iniziati;

le asseverazioni mendaci, se prima hanno permesso a Casazero di monetizzare crediti non dovuti, ora precludono alle famiglie di effettuare gli stessi interventi con bonus minori;

il fenomeno interessa tutto il Nord Italia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana;

la figura del general contractor è quella persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell'opera: con questa modalità, il contribuente a parte la firma iniziale sul contratto d'appalto con il general contractor, non ha modo di intervenire sul processo di monetizzazione;

il contribuente, che si è affidato al general contractor proprio in virtù di queste caratteristiche che vengono specificamente pubblicizzate, nel momento in cui si accorge della truffa, per interrompere l'emorragia del denaro pubblico, come unico strumento a sua disposizione ha la denuncia all'autorità giudiziaria competente e la conseguente segnalazione di rischi all'Agenzia delle entrate: infatti, seguendo le indicazioni della circolare 33/2022, tutte i committenti si sono rivolti all'autorità giudiziaria per denunciare l'accaduto;

le vittime non erano consapevoli che il citato general contractor avesse generato crediti con la presentazione di documentazione falsa e senza aver mai concordato le modalità di generazione e fruizione dello stesso né hanno ricevuto notifica né della emissione delle fatture né della deposizione della asseverazione presso Enea né tantomeno della posizione del visto di conformità e della comunicazione di cessione da parte dell'esperto fiscale;

impegna il Governo:

a intervenire, con ulteriori iniziative normative, anche di natura straordinaria, in favore dei cittadini vittime delle truffe operate da Casazero e, più in generale, di tutti quei contribuenti che si trovino in situazioni analoghe, valutando l'opportunità di:

a) cancellare i crediti fiscali presenti nei cassetti per la parte di lavori asseverati e non realizzati alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti;

b) concedere la possibilità di sostenere nuove spese agevolabili in detrazione almeno per quella parte di interventi cui non corrispondono crediti già congelati a seguito dell'inchiesta, consentendo di portare a termine i lavori;

c) prorogare al 31 dicembre 2023 il Superbonus 110 per cento anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

d) esonerare i committenti vittime di truffa dalla responsabilità per indebita fruizione dei crediti d'imposta originati dalla cessione o dallo sconto in fattura ed escluderli dalla procedura per il recupero degli importi;

e) sospendere, in fase cautelare, gli effetti negativi eventualmente derivanti da altre condotte giuridicamente rilevanti.

---

## EMENDAMENTO

### *Art. 2-ter*

#### **2-ter.1**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rispetto all'obbligo di» inserire le seguenti: «comunicazione dell'opzione per la cessione del credito nonché all'obbligo di».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

#### **G2-ter.1**

CROATTI, TURCO

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di ces-

sione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

l'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca norme di interpretazione autentica, tra cui il riconoscimento della possibilità per il contribuente di avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis*, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del *sismabonus* e del *superbonus*;

l'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;

il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione *in bonis* (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;

va rammentato che l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione del 2 marzo 2023, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro;

l'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;

ritenuto che:

la norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023»;

la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* andrebbe estesa tutte le comunicazioni di opzioni, trattandosi di un mero adempimento formale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare l'estensione ge-

neralizzata dell'istituto della remissione *in bonis* a tutte le comunicazioni di opzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della conclusione del contratto alla data del 31 marzo 2023, in linea con l'interpretazione affermata dall'Agenzia delle entrate.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 2-*quater***

#### **2-*quater*.1**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, dopo le parole: «ivi prevista può» inserire la seguente: «sempre».*

---

#### **2-*quater*.2**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, dopo le parole: «debiti e crediti» aggiungere le seguenti: «di diversa natura».*

---

#### **2-*quater*.3**

CROATTI, TURCO

*Al comma 1, dopo le parole: «impositori diversi» inserire le seguenti: «e indipendentemente dalla differente natura tra debiti e crediti».*

---

## **Art. 2-quinquies**

### **2-quinquies.1**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023».*

---

### **2-quinquies.2**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 aprile 2023».*

---

### **2-quinquies.3**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «se la cessione è eseguita a favore di» fino alla fine del comma.*

---

### **2-quinquies.4**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. In considerazione delle modificazioni di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 30 giugno 2023.»

---

## **2-quinquies.5**

CROATTI, TURCO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito.»

---

## **2-quinquies.0.1**

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-sexies.**

*(Piattaforma crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)*

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi.

2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190.»

---



**2-quinquies.0.100**

LOMBARDO, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-sexies**

*(Modifiche in materia di crediti fiscali ceduti)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

---

**2-quinquies.0.101**

LOMBARDO, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-sexies**

*(Modifiche in materia di crediti fiscali ceduti)*

1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di SACE S.p.A. può essere concessa, nella misura dell'80, per operazioni per le quali le banche o gli intermediari

finanziari hanno accordato ai soggetti cessionari dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finanziamenti con durata massima di 10 anni e di importo non superiore al valore nominale dei crediti di cui siano cessionari.

2. Il soggetto richiedente, in relazione alle predette operazioni, applica un tasso di interesse che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (rendistato) con durata analoga al finanziamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono incrementati, ciascuno, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

---